

1) la sussistenza della legittimazione in capo al Curatore Fallimentare il quale in quanto organo gestorio della procedura concorsuale, che priva di qualsiasi contenuto il diritto di proprietà del fallito sui beni sociali sottraendogliene altresì la gestione ed il godimento, acquisisce la titolarità sostanziale dei beni suddetti al fine di destinarli al soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine di prelazione previsto ex lege, tenuto conto che le somme in sequestro verrebbero automaticamente acquisite alla massa mobiliare del fallimento;

2) la carenza di motivazione in ordine alle puntuali argomentazioni dedotte con l'atto di appello in violazione dall'art.125 c.p.p.;

3) l'erroneo richiamo alla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 attesa la diversa finalità, esclusivamente sanzionatoria, cui è sottesa la confisca rispetto al sequestro preventivo, volto invece ad evitare la commissione di ulteriori reati ovvero l'aggravamento di quelli già compiuti, e la conseguente inapplicabilità della suddetta disciplina peraltro nell'ambito di un procedimento in cui la persona giuridica non risulta imputata;

4) la mancanza del fumus boni juris in ordine ad un elemento essenziale del reato di cui all'art.10-bis d.lgs. 74/2000 contestatogli, costituito dal rilascio della certificazione di avvenuto versamento al sostituto di imposta, la mancanza della quale consente al più di ipotizzare un'omessa presentazione della dichiarazione annuale;

5) l'illegittimità dell'automatismo operato con la misura cautelare disposta rispetto alle somme in concreto sequestrate senza la prova che le medesime fossero funzionalmente ricollegabili al profitto del reato che, anche ove rappresentato da un risparmio di spesa, avrebbero dovuto costituire le somme distratte al versamento delle ritenute operate dall'impresa societaria, atteso che altrimenti si verserebbe nella diversa ipotesi di confisca per equivalente;

6) la mancanza di motivazione in ordine alla prospettata scriminante relativa alla crisi finanziaria in cui versava la società, puntualmente documentata con il bilancio di esercizio dell'anno 2011 e relativa nota integrativa, tale da escludere l'elemento soggettivo del reato, ovverosia la volontarietà della condotta;

7) la mancata considerazione della prevalenza delle ragioni della massa dei creditori, in relazione alla quale l'acquisizione dei beni sequestrati alla curatela non farebbe venir meno le ragioni della cautela perseguita con la misura cautelare volta ad impedire al reo di trarre beneficio dal profitto del reato, assicurando al contempo la garanzia dei creditori sul patrimonio dell'impresa fallita.

Con memoria depositata in data 28.4.2017 il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso

alla luce del contrario avviso espresso dal PG in ordine alla legittimazione ad agire in capo alla Curatela fallimentare

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile.

Preclusiva alla sua disamina è la carenza di legittimazione ad agire in capo alla curatela, senza che le censure svolte con il primo motivo di ricorso ed ulteriormente ribadite nella memoria successivamente depositata dal ricorrente siano idonee a scalfire le puntuali e diffuse argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, del tutto conformi al consolidato orientamento di questa Corte. La legittimazione del Curatore a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita, già univocamente esclusa dalle Sezioni Unite sul rilievo della sua posizione di terzietà rispetto al provvedimento di sequestro in quanto privo della titolarità nell'accezione piena del termine dei beni che ne costituiscono l'oggetto e della mancanza di un rapporto di rappresentanza dei creditori, privi fino alla conclusione della procedura concorsuale di alcun diritto sui beni acquisiti alla massa fallimentare n. 11170 del 25/09/2014 - dep. 17/03/2015, Uniland, Rv. 263685) deve essere a fortiori ribadita allorché la dichiarazione di fallimento della società i cui beni siano stati colpiti dal provvedimento di sequestro sia successiva a quest'ultimo.

Non può invero revocarsi in dubbio che quando i beni furono assoggettati al vincolo della cautela reale penale non vi era alcuna ragione, né di diritto né di fatto, per ritenere che non fossero nella disponibilità dell'indagato (omissis) (omissis) o comunque nella disponibilità di (omissis) s.r.l. quale persona giuridica distinta dalla persona fisica dell'indagato, non potendo di certo essere inclusi nell'attivo di un fallimento ancora non dichiarato, e dunque inesistente e che in ogni caso l'apertura del fallimento non determina alcuna successione a titolo particolare del curatore al fallito, quantunque quest'ultimo perda per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento l'amministrazione ed il potere di disporre dei suoi beni. La specifica questione è stata espressamente affrontata da un recentissimo arresto di questa Corte che ha affermato che "il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa in quanto non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione per impugnare consegue alla effettiva disponibilità del bene e che,



invece, la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non conferisce alla procedura la disponibilità dei beni del fallito in considerazione del fatto che, da un lato, questi ne conserva il diritto di proprietà e, dall'altro, che il pregresso vincolo penale assorbe ogni potere fattuale su tali beni, escludendo ogni disponibilità diversa sugli stessi) (Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016 - dep. 07/10/2016, Amista, Rv. 268015).

Il difetto di legittimazione del ricorrente all'impugnativa impone di ritenere gli ulteriori motivi di ricorso assorbiti.

Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l'intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 16.5.2017

Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Giovanni Amoroso

